

In Italia per le nuove realizzazioni e le modifiche apportate dalla Pubblica amministrazione al proprio o ai propri siti web si deve tenere conto della "Legge Stanca" (Legge 4 del 9 gennaio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio 2004). Il medesimo obbligo è in carico, come specificato nell'art. 2 della legge, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici. L'obbligo della applicazione della legge sussiste esclusivamente per i siti pubblici (o di interesse pubblico) mentre, sempre nell'ambito pubblico, le disposizioni di legge non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.

Per lo sviluppo di quest'area è stato utilizzato software rigorosamente **OPEN SOURCE** : i contenuti sono stati sottoposti più volte al controllo online e alla validazione da parte del più autorevole ente abilitato all'assegnazione del titolo di accessibilità dei siti web secondo le specifiche dei rispettivi paesi, l'A.T.R.C. Web Accessibility Checker dell'Università canadese di Toronto.

(<http://checker.atrc.utoronto.ca/servlet/Submit>)

I rigidissimi test sono stati superati positivamente e tale risultato ci ha permesso di applicare il bollino, pubblicato in fondo alle pagine del sito web, che attesta l'accessibilità di questa versione del sito web del CISA12.

Tale traguardo ci pone all'avanguardia in fatto di soluzioni web adottate dall'Amministrazione.

Vi ringraziamo per l'attenzione.



